CONFINDUSTRIA

ASSISTAL

IMPIANTI TECNOLOGICI - EFFICIENZA ENERGETICA
ESCO - FACILITY MANAGEMENT

**Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, Commercio e Turismo)**

**CAMERA DEI DEPUTATI**

# Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2413, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/ 1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 (Atto n. 324)

**e**

# Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Atto n. 332)

# Memoria ASSISTAL

**30 ottobre 2025**

**Associazione Nazionale Costruttori di Impianti e dei Servizi di Efficienza Energetica - ESCo e Facility Management**
SEDE LEGALE - Via Rubicone, 11 - 00198 ROMA – Tel. +39 06853730 – nazionale@assistal.it -roma@assistal.it
ALTRE SEDI: Piazza Luigi di Savoia, 22 - 20124 MILANO - Tel. +39 026085211 – milano@assistal.it
Via Edoardo Plinio Masini, 2 – 35131 Padova – Tel +39 0499872783 – padova@assistal.it
www.assistal.it

## Chi siamo

ASSISTAL è l'Associazione Imprenditoriale di Categoria, aderente a Confindustria, che rappresenta le imprese specializzate nella fornitura di Servizi di Efficienza Energetica (ESCo), Facility Management e nella progettazione, fornitura, installazione, gestione e manutenzione di impianti tecnologici. Ad essa aderiscono circa 1.500 imprese, con oltre 120 mila dipendenti e un fatturato medio annuo di 60 miliardi di euro (oltre 1,5% del Pil nazionale). ASSISTAL è firmataria del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti.

## Osservazioni di carattere generale

ASSISTAL **accoglie con particolare favore** le iniziative del Governo finalizzate ad accelerare la transizione energetica e semplificare le procedure autorizzative nel settore delle energie rinnovabili. Questi provvedimenti rappresentano un'opportunità cruciale per stimolare la crescita del settore e raggiungere gli ambiziosi obiettivi di sostenibilità stabiliti a livello europeo. Le modifiche introdotte contribuiscono a creare un **quadro normativo più favorevole**, in cui le imprese possono assumere un ruolo attivo e determinante nel conseguire gli obiettivi di sostenibilità fissati dalle strategie energetico-ambientali nazionali ed europee. Le nuove disposizioni non solo accelerano le procedure autorizzative, ma eliminano anche ostacoli burocratici che in passato hanno rallentato l'adozione di soluzioni tecnologiche innovative e lo sviluppo di impianti rinnovabili.

Tuttavia, affinché queste misure possano esprimere appieno il loro potenziale, **è necessario perfezionare alcune previsioni**, in particolare quelle relative all'incremento degli obblighi di energia rinnovabile termica. L'efficacia di tali misure dipenderà dalla loro capacità di generare impatti concreti e tempestivi, non solo sul settore energetico, ma sull'intero sistema economico del Paese. Un miglioramento delle disposizioni operative garantirà una crescita sostenibile, incentivando l'innovazione, stimolando gli investimenti e rafforzando la competitività internazionale dell'Italia. In questo modo, non solo sarà possibile raggiungere gli obiettivi climatici, ma si avrà anche l'opportunità di consolidare il ruolo dell'Italia come leader della green economy a livello europeo.

## Osservazioni e proposte su Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2413, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/ 1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 (Atto n. 324).

**Art. 10 (Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)**
Le modifiche introdotte all'articolo 26 del D.Lgs. 199/2021 dall'articolo 10 del provvedimento in oggetto, che consentono di intervenire sugli impianti termici senza imporre obblighi aggiuntivi sugli edifici, rappresentano una **misura particolarmente favorevole e strategica** per il settore e per la transizione energetica in generale. Questa disposizione va infatti nella direzione di semplificare l'approccio alle operazioni sugli impianti termici, riducendo il carico burocratico che storicamente ha ostacolato il pieno sviluppo delle tecnologie rinnovabili, senza aggiungere oneri supplementari sui singoli edifici. Per le imprese che operano nel settore, che spesso sono chiamate a gestire impianti su una molteplicità di strutture e contesti, tale possibilità favorisce la velocizzazione dei processi operativi.

Inoltre, creando un ambiente normativo più snello, si favorisce l'innovazione nel settore, **consentendo alle imprese di concentrarsi maggiormente sull'implementazione di soluzioni tecnologiche avanzate**, piuttosto che sulla gestione di adempimenti complessi e spesso ridondanti. Questo rappresenta

un passo fondamentale per accelerare il processo di transizione energetica, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione del Paese, evitando di appesantire la filiera impiantistica con requisiti amministrativi superflui.

**Art. 11 (Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)**
Nel quadro della revisione dell'articolo 27 del D.Lgs. 199/2021, come previsto dall'articolo 11 del provvedimento in oggetto, ASSISTAL **avrebbe accolto favorevolmente un approfondimento sulla gestione degli obblighi previsti dal redigendo Decreto OIERT** previsto dal citato articolo 27, che stabilisce che le società pubbliche e private che vendono energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento a soggetti terzi, per quantità superiori a 500 TEP annui, debbano garantire che una quota dell'energia venduta provenga da fonti rinnovabili. In particolare, sarebbe stato auspicabile **introdurre una disposizione che prevedesse una gradualità nell'implementazione di tali obblighi**, con la possibilità di posticipare ulteriormente o applicare in modo progressivo gli interventi, così da consentire alle imprese di adattarsi al nuovo regime normativo in modo sostenibile. L'introduzione di questi obblighi, con la futura entrata in vigore del decreto, comporterà infatti impegni significativi in termini di investimenti, tempi e risorse, che dovranno essere attentamente valutati per evitare ripercussioni fatali sul settore.

Un aspetto rilevante riguarda il fatto che **le imprese che gestiscono gli impianti non sono proprietarie degli stessi** e, pertanto, non possono apportare modifiche strutturali né dal punto di vista tecnico né giuridico. Gli operatori economici del settore, infatti, gestiscono gli impianti in outsourcing, senza avere il controllo diretto su di essi. L'obbligo previsto dal Decreto OIERT, che impone l'installazione di sistemi di energia rinnovabile termica, crea significative difficoltà operative, **rendendo di fatto arduo rispettare tale obbligo**. La necessità di intervenire sugli impianti senza un controllo diretto, unita alla mancanza di una definizione chiara delle modalità di attuazione e alla rigidità dei tempi di adattamento, rende l'applicazione di questo obbligo particolarmente complessa e onerosa. Inoltre, l'adozione di soluzioni tecnologiche più efficienti - come pompe di calore o biometano - implicano la necessità di una riconversione strutturale degli impianti, che potrebbe richiedere l'aggiornamento delle autorizzazioni ambientali esistenti, rallentando la realizzazione dei progetti e aumentando i costi per le imprese coinvolte.

In quest'ottica, un rinvio o una graduale applicazione degli obblighi OIERT, con modalità differenziate in base alla tipologia di impianto e alle specificità dei contesti urbani, rappresenterebbe una soluzione più equilibrata. Questo approccio consentirebbe una transizione più fluida verso gli obiettivi di decarbonizzazione, senza compromettere gli sforzi già in atto per la modernizzazione del settore e la riduzione delle emissioni, garantendo al contempo una gestione più efficiente delle risorse e una maggiore certezza operativa per le imprese.

Andrebbe inoltre valutata la **necessità di escludere dall'applicazione del Decreto OIERT i contratti già in essere al momento della sua entrata in vigore**. Tale previsione risulterebbe coerente con il principio di certezza giuridica e garantirebbe la stabilità dei rapporti contrattuali in corso, evitando contenziosi o difficoltà gestionali derivanti da obblighi sopravvenuti.

Per le gare future, infine, **sarebbe opportuno che la stazione appaltante predisponga e alleghi ai documenti di gara uno studio di fattibilità finalizzato a valutare l'adozione di un diverso vettore energetico**. Tale studio dovrebbe includere tutti gli aspetti connessi alla modifica o sostituzione del generatore termico, all'aggiornamento delle autorizzazioni ambientali e, ove necessario, al rilascio di una nuova "Marcatura CE" con inglobata l'analisi dei rischi, in quanto ciò riguarda direttamente la figura del Datore di Lavoro. Tale responsabilità verrebbe quindi trasferita al nuovo Responsabile del Contratto, una

volta conclusa la procedura di aggiudicazione, garantendo così chiarezza nei compiti e certezza nella gestione delle attività.

Un'impostazione di questo tipo non solo **garantirebbe maggiore certezza applicativa e chiarezza nella distribuzione delle responsabilità**, ma contribuirebbe anche a rafforzare la sicurezza degli impianti e la corretta gestione del rischio, aspetti imprescindibili nella conduzione di sistemi complessi come quelli termici. Inoltre, assicurerebbe che i nuovi obblighi introdotti dal Decreto OIERT possano produrre effetti concreti e sostenibili, senza generare squilibri economici nei contratti già in essere e senza compromettere gli investimenti già pianificati.

## Osservazioni e proposte su schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Atto n. 332).

**L'inclusione degli impianti fotovoltaici galleggianti** (floating) con potenza inferiore a 10 MW e un rapporto superficie fotovoltaica/superficie bagnata inferiore al 20% **rappresenta una decisione strategica particolarmente positiva**, in quanto permette di valorizzare aree altrimenti inutilizzabili, incrementando così la capacità di produzione da fonti rinnovabili senza impattare negativamente su terreni agricoli o aree già destinate ad altre attività. Questo approccio innovativo apre nuove possibilità per l'espansione delle rinnovabili, soprattutto in contesti marittimi e lacustri, facilitando il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione attraverso l'uso ottimale delle risorse naturali.

Tuttavia, per garantire che questa misura si traduca in un'efficace attuazione sul campo, **è fondamentale che il quadro normativo preveda linee guida tecniche chiare e dettagliate**, in modo da evitare potenziali incertezze interpretative che potrebbero rallentare il processo operativo, aumentando i tempi e i costi necessari per l'implementazione degli impianti.

## Conclusioni

In conclusione, i decreti legislativi n. 324 e n. 332 **rappresentano un passo significativo nel rafforzamento del sistema energetico nazionale** e nel perseguimento degli obiettivi europei di sostenibilità e transizione energetica. Tuttavia, affinché queste misure possano produrre pienamente i loro effetti positivi, **è fondamentale che alcune disposizioni vengano ulteriormente perfezionate** per assicurare che le imprese possano integrarsi in modo efficace e sostenibile nel nuovo quadro normativo.

La transizione energetica è una sfida che richiede un impegno collettivo, e ASSISTAL rinnova la propria disponibilità a proseguire il dialogo con il Governo e il Parlamento. Solo attraverso una collaborazione continua e costruttiva potremo garantire un futuro energetico sostenibile per l'Italia, posizionandola come un vero e proprio leader della green economy globale.